

**Decreto esecutivo**  
**concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner**  
**a titolo professionale per o con persone all'estero**  
 (dell'11 novembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- l'Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all'estero del 10 novembre 1999;
- l'art. 52 del titolo finale del Codice civile svizzero;
- l'art. 16b della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero;

**decreta:**

**Autorità competente**

**Art. 1<sup>1</sup>** Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l'autorità competente per l'applicazione delle normative in materia di mediazioni matrimoniali o ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all'estero.

**Domanda d'autorizzazione**

**Art. 2** La domanda d'autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 cpv. 3 dell'Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all'estero (in seguito «ordinanza»).

**Modifica delle condizioni**

**Art. 3** La modifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione presuppone una nuova richiesta.

**Ammontare della cauzione**

**Art. 4** <sup>1</sup>Alla cauzione minima di fr. 10'000.-- per ogni ulteriore Paese, vanno aggiunti i seguenti importi:

- a) paesi dell'Unione europea, fr. 1000.--
- b) altri paesi europei, fr. 3000.--
- c) per tutti gli altri paesi, fr. 5000.--.

<sup>2</sup>Se l'istante ha creato problemi alle autorità o vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, gli importi possono essere aumentati.

**Spese amministrative**

**Art. 5** L'istante deve rifondere le spese amministrative sostenute, fino ad un massimo di fr. 500.--

**Ammonimento**

**Art. 6** Prima di una decisione di revoca ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza federale, viene emesso di regola un ammonimento.

**Entrata in vigore**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale del 22 dicembre 1999 è abrogato.

<sup>2</sup>Ottenuta l'approvazione della Confederazione<sup>2</sup> il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>3</sup>

Publicato nel BU **2003**, 423.

<sup>1</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 456.

<sup>2</sup> Approvazione federale: 3 dicembre 2003 - BU 2003, 424.

<sup>3</sup> Entrata in vigore: 16 dicembre 2003 - BU 2003, 423.